



Provincia di Barletta Andria Trani

P.za San Pio X, n. 9 - 76123 Andria (BT)

DECRETO PRESIDENZIALE

Codice org. PROVINCIA BAT
Protocollo 0022870-20
Data 02/11/2020
Classificazione 01.01INT



Prot. n. 12 del **26 OTT. 2020**

OGGETTO: Elezioni del Consiglio provinciale della Provincia di Barletta Andria Trani del 13 Dicembre 2020 (L. n. 56/2014). Convocazione dei comizi elettorali

Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Premesso:

- che l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- che ai sensi del comma 68, art. 1, del precitato provvedimento legislativo, il consiglio provinciale dura in carica due anni;
- che il Consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani in carica è stato eletto il 31 ottobre 2018;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;
- che con decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito nella legge 19 giugno 2020, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.», all'art. 1, comma 1 lett.d-bis), è previsto che "in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica";

Preso atto che in base alla precitata novella legislativa la provincia di Barletta-Andria-Trani è tenuta senza indugio a procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il prossimo 13/12/2020;

Vista la normativa vigente per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo grado del Consiglio provinciale;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;



Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative);

Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;

DECRETA

1. È indetta per il 13 dicembre 2020 l'elezione dei componenti del Consiglio provinciale della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Sala Ufficio di presidenza- 1° piano sita in Barletta alla Piazza Plebiscito n. 34/35;
3. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale della Provincia di Barletta-Andria-Trani in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);
4. Sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in carica; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni (13 novembre 2020) dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;
5. Le liste dovranno essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani con sede in Barletta, alla Piazza Plebiscito n. 34/35 nei seguenti giorni:
 - dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 22/11/2020;
 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 23/11/2020;
6. Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste, dei contrassegni e delle candidature a consigliere, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono consultabili ed acquisibili direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Elezioni provinciali 2020";
7. Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e trasmesso via posta elettronica certificata a tutti i comuni della provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
8. Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ufficio Elettorale della Provincia.

26 OTT. 2020



Il Presidente
Avv. Bernardo Lodispoto